SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI
parlamentari

709° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 1991

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2850)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali ..... *Pag.* 3
2ª - Giustizia ..... » 9
5ª - Bilancio ..... » 13
6ª - Finanze e tesoro ..... » 19
7ª - Istruzione ..... » 23
10ª - Industria ..... » 26
12ª - Igiene e sanità ..... » 29

Commissione di inchiesta

Sul caso della filiale di Atlanta della BNL e sue connessioni (*)

Organismi bicamerali

Riconversione industriale ..... *Pag.* 32
Assistenza sociale ..... » 36

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri ..... *Pag.* 39
5ª - Bilancio - Pareri ..... » 40

ERRATA CORRIGE

CONVOCAZIONI ..... *Pag.* 44

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della Filiale di Atlanta della BNL e sue successioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 709° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 25 giugno 1991.*

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 1991

357ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ELIA

Intervengono il ministro senza portafoglio per la funzione pubblica Gaspari e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Vitalone.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE CONSULTIVA

Riordinamento del Ministero degli affari esteri (2025)
(Parere alla 3ª Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 20 giugno.

Il ministro GASPARI richiama preliminarmente l'esigenza che le materie relative all'ordinamento della pubblica amministrazione siano affidate, in ciascun ramo del Parlamento, all'esame di una sola Commissione, in quanto l'opposta tendenza (basata sull'assegnazione di dette questioni alle Commissioni competenti per i singoli settori d'intervento) rischia di determinare disparità immotivate, peggiorando complessivamente l'efficienza e la produttività delle amministrazioni e, per quanto concerne il personale, incoraggiando pericolose rincorse sul piano rivendicativo. Anche a suo avviso, un'assegnazione del provvedimento all'esame della 1ª Commissione o delle Commissioni riunite 1ª e 3ª sarebbe stato pertanto preferibile. L'orientamento dei sindacati più rappresentativi, favorevole alla delegificazione ed all'applicazione delle norme del diritto comune al pubblico impiego, si giustifica in larga misura con l'esigenza di evitare che le regole contrattuali vengano costantemente stravolte da una legislazione sovente frammentaria e confusa. Questo metodo ha per di più condotto ad una giurisprudenza costituzionale ed amministrativa che, nel perseguire finalità perequative, ha comportato pesanti effetti negativi sulla spesa pubblica.

Le modifiche apportate al testo del Governo dal comitato ristretto costituito presso la Commissione affari esteri meritano comunque una analisi approfondita ed articolata, ma non sono accettabili gli

emendamenti che introducono aumenti retributivi, accelerazioni nella percorrenza delle carriere, od altri elementi di differenziazione rispetto alla disciplina generale del pubblico impiego, giustificati in base dell'affermazione di una presunta specificità dell'Amministrazione degli affari esteri. Va al contrario ribadito che i profili professionali devono essere assoggettati ad un trattamento omogeneo in tutte le pubbliche amministrazioni e che le carriere speciali (come quella diplomatica) non possono che costituire una circoscritta eccezione. Pertanto, tutti gli emendamenti che concorrono a determinare un'ingiustificata disparità di trattamento tra il personale del Ministero e quello delle altre amministrazioni dello Stato, vanno considerati difformi rispetto all'impostazione originariamente conferita dal Governo al progetto di riordino dell'Amministrazione degli affari esteri.

Il Ministro esprime altresì perplessità sulla eventuale attribuzione di ulteriori poteri al Segretario generale ed esprime la propria preferenza per il testo originario del disegno di legge. In proposito, egli fa presente che occorrerebbe invece contrastare una tendenza, presente in alcuni Ministeri, per cui spesso il Segretario generale è portato ad invadere le sfere di competenza proprie delle singole direzioni generali senza peraltro riuscire sempre ad assolvere pienamente ai compiti di coordinamento che gli sono istituzionalmente attribuiti. Dopo aver ribadito il rilievo che in un'amministrazione complessa come quella degli affari esteri assume la riunione dei direttori generali, sottolinea la grande rilevanza che deve rivestire il parere della Commissione; a suo avviso, esso deve essere tenuto nella dovuta considerazione nel corso dell'esame da parte della Commissione affari esteri.

Il senatore BONALUMI, relatore alla Commissione affari esteri sul disegno di legge n. 2025, assicura che il parere della Commissione affari costituzionali verrà esaminato con attenzione prima del passaggio alla discussione in Assemblea, per la predisposizione di eventuali emendamenti. Ribadita l'esigenza di procedere speditamente nell'esame del progetto di riordino del Ministero degli affari esteri, presentato sin dalla scorsa legislatura, osserva, in risposta ad alcune preoccupazioni espresse dal ministro Gaspari, che la spesa relativa al Ministero degli affari esteri incide sul bilancio dello Stato in misura trascurabile e non è con il tempo aumentata. Quanto ai rilievi mossi alle modifiche introdotte dal comitato ristretto sul presupposto della specificità delle carriere, egli obietta che il Ministero è tradizionalmente piuttosto cauto nel dare attuazione alle innovazioni legislative concernenti il pubblico impiego, come dimostrano anche i ritardi con cui è stata applicata la legge n. 312 del 1980 e le successive norme quadro in materia. Attualmente, però, l'Amministrazione degli affari esteri si trova a dover assolvere a nuove funzioni (come in materia di cooperazione allo sviluppo o attribuite in seguito al varo del nuovo ordinamento degli istituti italiani di cultura), rispetto alle quali il personale attualmente in servizio è palesemente insufficiente.

Richiamandosi anche all'analoga esperienza dei principali paesi europei, sottolinea infine il ruolo positivo svolto dalla figura del Segretario generale, che assume una funzione centrale nel garantire la continuità dell'azione amministrativa.

Il senatore MAFFIOLETTI si duole del fatto che sia proseguito l'esame degli articoli presso la Commissione affari esteri, nonostante l'esigenza, unanimemente rilevata dalla Commissione, di coordinare i tempi di esso con quelli previsti per l'espressione del parere. A suo avviso, comunque, la mancata assegnazione del provvedimento alla Commissione affari costituzionali o, almeno, alle Commissioni riunite, dovrà essere oggetto di un'attenta riflessione in occasione del dibattito in Assemblea, con riferimento alle norme regolamentari e costituzionali in materia.

Anche il presidente ELIA ritiene che la prosecuzione dell'esame in sede referente riduca la possibilità di modificare, sulla base del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, quelle parti del testo definito dal comitato ristretto ritenute in contrasto con i principi dell'ordinamento amministrativo. Peraltro, attualmente grava su tutta la materia un clima di incertezza riconducibile al consolidarsi dell'orientamento, ormai diffuso oltre gli ambienti sindacali, verso la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, che pone in forse il quadro normativo ancora oggi costituito dalla legge n. 93 del 1983.

Il sottosegretario VITALONE fa presente che il Ministero ha predisposto delle note di chiarimento sulla base delle considerazioni contenute negli schemi di parere redatti rispettivamente dal senatore Maffioletti e dal relatore Murmura. Afferma comunque che il disegno di legge, all'articolo 1, non intende intaccare le attribuzioni proprie di altri Dicasteri. Si avverte invece il rischio che ciascuna Amministrazione proceda, per la parte di propria competenza, ad un'azione distinta in campo internazionale, facendo venir meno la necessaria unitarietà della politica estera, la responsabilità della quale istituzionalmente spetta al Ministero degli affari esteri. Con gli strumenti della cooperazione questo Ministero si trova infatti impegnato in varie sedi internazionali, ad esempio, nell'attività di conversione delle colture di stupefacenti, profilo che senz'altro interferisce con le funzioni del Ministero dell'interno nel campo della lotta alla droga. Ribadisce quindi che la finalità della norma citata è quella di ricondurre ad unitarietà la politica estera del paese nei molteplici settori in cui essa si sviluppa.

Il relatore MURMURA esclude che possa ravvisarsi una volontà della Commissione affari esteri per una scelta procedurale che risale invece alla Presidenza del Senato, ma è altrettanto indubitabile la competenza della Commissione affari costituzionali sulle materie che attengono all'ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione. Egli mantiene alcune perplessità sullo stesso testo originario del disegno di legge e la Commissione non può esimersi dal pronunciarsi mediante un parere articolato su tutte le questioni implicate. Conclude proponendo quindi un rinvio dell'esame alla seduta prevista per mercoledì 26 giugno e prega il presidente Elia di farsi interprete di questa esigenza presso il Presidente della 3ª Commissione.

Il senatore VETERE esprime anch'egli la propria preoccupazione, temendo che possa risultare compromessa una visione unitaria

dell'ordinamento amministrativo; osserva inoltre una certa disarticolazione di posizioni entro la stessa compagine governativa, la quale su temi di questa rilevanza dovrebbe presentare un orientamento convergente.

Dopo un breve intervento del presidente ELIA (sollecita una precisazione delle obiezioni al disegno di legge, assicurando da parte sua che sensibilizzerà il presidente Achilli, secondo quanto emerso nel corso del dibattito), il ministro GASPARI si sofferma in particolare sull'articolo 4 del provvedimento, norma che sembra legittimare la costituzione di apparati amministrativi corrispondenti ad altrettante piccole direzioni generali. Il disegno di legge inoltre, nel testo varato dal Comitato ristretto, sembra lasciare aperta la porta ad ulteriori incrementi di organico, venendosi così a modificare le tabelle inizialmente concordate in sede di concerto ministeriale. Ciò accadrebbe in conseguenza di sollecitazioni particolaristiche che non potranno non avere ricadute negative negli altri settori della pubblica amministrazione. Ribadisce che quotidianamente i propositi di contenimento della spesa pubblica vengono a scontrarsi con spinte corporative ed invita in modo pressante la Commissione di merito a non volersi discostare, per quanto possibile, dal testo originario del disegno di legge.

Il presidente ELIA fa notare che, mentre il Parlamento da ultimo si dimostra orientato a procedere alla delegificazione di alcuni settori normativi, il disegno di legge in discussione abbonda di dettagli che irrigidiscono in modo eccessivo la disciplina.

Il relatore MURMURA, riconoscendo la validità del rilievo espresso dal Presidente, ricorda che all'opposto, in alcuni casi, le formulazioni previste non sembrano rispettose della riserva di legge in materia di ordinamento della pubblica amministrazione.

Il senatore MAFFIOLETTI, confermando questa osservazione, nota che mancano precisi criteri legislativi nell'ipotesi prevista dall'articolo 4, ove è conferito al Ministro un potere organizzatorio svincolato da precisi presupposti e da obiettivi determinati. Riaffermando quindi l'opportunità di procedere alla delegificazione di alcuni campi normativi, sostiene che il provvedimento in esame comporta in qualche caso una sostanziale mortificazione delle aspettative della dirigenza amministrativa a fronte di una rivalutazione del ruolo delle carriere diplomatiche.

Il presidente ELIA ricorda che al Segretario Generale è rimesso il compito di assicurare la continuità della azione amministrativa anche a fronte di una troppo rapida rotazione che sembra essere intervenuta da ultimo in alcuni incarichi dirigenziali.

Il senatore BONALUMI fa osservare che su alcuni aspetti fondamentali il dibattito tra i vari Gruppi è ancora aperto, come è il caso dell'articolo 2 (organizzazione centrale). Assicura poi che sul Ministero

degli affari esteri si sono venute cumulando funzioni molteplici ed aggiuntive senza che ciò abbia comportato un incremento di risorse e di personale. Ritiene quindi di non poter condividere i rilievi espressi dal ministro Gaspari. Il disegno di legge non si prefigge l'obiettivo di rendere secondario l'apporto della dirigenza amministrativa, la quale anzi, anche a motivo delle nuove funzioni attribuite all'Amministrazione, incontrerà piena valorizzazione. Conclude segnalando una certa disparità tra le opinioni espresse dal senatore Maffioletti e le posizioni del Gruppo comunista-PDS manifestate entro la Commissione affari esteri.

Il presidente ELIA avverte che il ministro De Michelis, in una comunicazione inviata al ministro Gaspari, ha assicurato che le modifiche apportate dal Comitato ristretto al testo originario del disegno di legge presentano un carattere limitato e talvolta di mero chiarimento. Tenuto conto dell'andamento del dibattito, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta della Commissione prevista per mercoledì 26 giugno.

La seduta termina alle ore 12,30.

358ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ELIA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le riforme istituzionali D'Onofrio.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

Disegno di legge costituzionale. – Deputati Labriola ed altri: Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione (2829), approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente ELIA, ricollegandosi al dibattito intervenuto nella seduta del 20 giugno, comunica alla Commissione le risultanze di una ricerca, in base alle quali, sin dallo scioglimento del 1953, nessuna legislatura ha portato a termine il quinquennio ordinario, essendo costantemente intervenuti scioglimenti anticipati, sia pure entro scadenze temporali contenute e per motivi esclusivamente «tecnici». Non essendosi mai verificati dunque casi di effettivo compimento del quinquennio, rimane aperto ed attuale il problema di rendere possibile

uno scioglimento delle Camere, seppur determinato da motivi «tecnici», in una situazione caratterizzata dalla coincidenza della scadenza ordinaria della legislatura con la fase finale del mandato presidenziale, problema al quale il disegno di legge n. 2829 offre una soluzione, sia pur limitata e contingente. Di conseguenza, pur ribadendo il proprio favore per una riforma organica (quale quella configurata nel disegno di legge n. 845-*bis*), ritiene opportuno che il Senato eviti di determinare un'abbreviazione della legislatura, a seguito di un eventuale scioglimento anticipato che potrebbe intervenire anche prima dell'inizio del «semestre bianco». A suo avviso, quindi, la Commissione dovrebbe riferire al più presto all'Assemblea, ponendo quest'ultima nella condizione di scegliere tra una soluzione contingente e transitoria ed una più ampia ed organica.

Secondo il senatore MAFFIOLETTI, la Commissione, nel rimettere all'Assemblea il provvedimento all'esame, si troverebbe ad assumere una decisione in contraddizione (sotto un profilo politico, se non strettamente giuridico) con quella precedentemente assunta con l'accoglimento del disegno di legge n. 845-*bis*, che disciplina in modo diverso la medesima materia. La situazione attuale, determinata anche dalla mancanza dell'intesa preventiva tra i Presidenti dei due rami del Parlamento, di cui al comma 3 dell'articolo 51 del Regolamento, ripropone quindi il problema dell'abbinamento dei due disegni di legge, da lui già sollevato nella precedente seduta, e pertanto, a suo avviso, si rende opportuno interpellare la Presidenza del Senato sulla soluzione regolamentare più idonea a consentire la discussione congiunta dei due disegni di legge.

Il presidente ELIA non ritiene che vi sia piena identità di oggetto tra i due disegni di legge in quanto, mentre uno di essi dispone una disciplina organica, il secondo ha il più limitato obiettivo di ovviare alle difficoltà derivanti dalla coincidenza tra la conclusione della legislatura e l'ultima fase del mandato presidenziale. Pertanto, ribadisce l'opportunità di pervenire al più presto alla discussione in Assemblea: quest'ultima, qualora la Conferenza dei Presidenti di Gruppo deliberi di procedere ad una discussione congiunta, potrà rendere procedibile l'uno o l'altro dei due disegni di legge. Assicura comunque il senatore Maffioletti che interpellerà la Presidenza del Senato sulle questioni da lui sollevate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 1991

228ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Coco.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROPOSTA DI INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI CONFERITI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI AI MAGISTRATI ORDINARI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Il PRESIDENTE dà notizia dell'avvenuta presentazione da parte dei senatori Imposimato, Salvato, Correnti, Bochicchio Schelotto, Battello ed Acone di una proposta di indagine conoscitiva sugli incarichi extragiudiziari conferiti negli ultimi cinque anni ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, indagine connessa alla discussione che la Commissione sta per intraprendere dei disegni di legge sulla responsabilità disciplinare e sulle incompatibilità di tutti i magistrati.

Il senatore IMPOSIMATO fa presente la necessità di acquisire informazioni tramite il Ministero della giustizia, per i giudici ordinari, e tramite gli uffici di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, per i giudici contabili ed amministrativi. Evidenzia l'ampia zona d'ombra di cui all'articolo 29, comma 1, del disegno di legge n. 2714, ricordato anche dal presidente Covi . Tale norma offre il grimaldello logico per svuotare l'intera normativa in tema di incompatibilità. In proposito si dichiara favorevole alla contemplata preclusione generale per i giudici ordinari, ma ritiene necessario renderla operante anche per le altre categorie di magistrati. Conclude condannando il deplorevole fenomeno degli incarichi extragiudiziari, che attentano all'autonomia dell'ordine giudiziario e delle magistrature amministrative.

Il senatore FILETTI pone all'attenzione l'opportunità, per esigenze pratiche, di limitarsi ad acquisire dati e relazioni scritte, evitando il ricorso alla procedura di cui all'articolo 48 del Regolamento.

Il senatore DI LEMBO replica al senatore Imposimato argomentando come la disposizione dell'articolo 29 del disegno di legge n. 2714, da questi richiamata, vada letta ed intesa in combinato disposto con i commi 2 e 3 che dettano opportune norme di salvaguardia.

Il presidente COVI conclude il dibattito proponendo che la Commissione comunichi, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del Regolamento, il programma dell'indagine, che si articolerà in una richiesta di informativa al Ministro di grazia e giustizia per quanto attiene agli incarichi attribuiti ai magistrati ordinari, ed in audizioni di rappresentanti dei rispettivi consigli di presidenza per quanto concerne la magistratura amministrativa e quella contabile.

Concorda la Commissione e così resta stabilito.

IN SEDE DELIBERANTE

Modificazione della dotazione organica del personale dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (2720), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore DI LEMBO, dando preliminarmente conto del parere favorevole della Commissione affari costituzionali. Illustra poi il provvedimento, che consta di un unico articolo, sottolineando come appaia fondata l'esigenza di elevare il numero in organico dei dirigenti superiori dell'amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia; amministrazione che ha conosciuto in tempi recenti una notevole accelerazione sul piano dell'impegno riformatore. Con il disegno di legge in titolo si persegue anche l'obiettivo di favorire l'organizzazione di uffici giudiziari di recente istituzione.

Presenta altresì un emendamento aggiuntivo di un comma dopo il terzo, finalizzato a riconoscere una maggiorazione nei punteggi, ai fini della progressione in carriera, nei confronti dei funzionari che abbiano svolto per non meno di un anno funzioni di direzioni degli uffici di segreteria nelle procure circondariali.

Il senatore BATTELLO – senza soffermarsi per il momento sui profili di merito, ed in particolare sul possibile effetto di trascinamento – ritiene necessario verificare preliminarmente la compatibilità fra il disegno di legge, connotato da una estrema occasionalità, e l'annunciato provvedimento organico di riforma del Ministero, di imminente presentazione e già auspicato nella relazione di accompagnamento del disegno di legge n. 2720. Propone pertanto di procedere nella discussione generale solo sulla base di elementi certi, relativi alla indispensabile riforma che sarà proposta dallo stesso Governo.

Il sottosegretario COCO prospetta l'opportunità di procedere alla discussione generale, pur essendo ancora la Commissione in attesa del prescritto parere della Commissione bilancio.

In senso conforme interviene il senatore FILETTI.

Il relatore DI LEMBO, fatto presente come si tratti di materia che andrebbe disciplinata attraverso atti amministrativi, anzichè per legge, dichiara di aderire alla richiesta del senatore Battello.

Il presidente COVI infine, in ragione dell'impossibilità di concludere comunque oggi la discussione, non essendo ancora stato emesso il parere della 5ª Commissione permanente, ne rinvia il seguito ad altra seduta.

Deputato VAIRO. - Modifica ed integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario (2782), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore BAUSI prende spunto, ai fini della chiarezza espositiva, dai due principi introdotti dalla legge n. 97 del 1979 nell'ordinamento giudiziario, quello della nomina a magistrato di tribunale al compimento di due anni dalla nomina ad uditore giudiziario e l'altro per cui gli aggiunti giudiziari in servizio all'epoca furono nominati magistrati di tribunale, facendo presente che il disegno di legge propone di rimuovere gli effetti di possibile disparità di trattamento scaturenti da quella normativa nei confronti di chi avesse conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario dopo più di due anni dall'ingresso in carriera. Sottolinea inoltre l'opportunità di attendere, per passare all'esame degli articoli, che la Commissione bilancio abbia espresso il proprio parere in ordine al provvedimento, di cui è necessario valutare con cura le implicazioni finanziarie.

Si apre la discussione generale.

Il senatore FILETTI si dichiara favorevole al contenuto del provvedimento, che rimuove una ingiusta discriminazione.

Il senatore DI LEMBO, pur concordando circa l'intento del disegno di legge, nota come forme di ricostruzione delle carriere siano state consentite di frequente in favore dei magistrati ordinari, ma non con altrettanta frequenza in favore degli altri funzionari della pubblica amministrazione. Soggiunge come sia inesatto attribuire alle norme in parole meri effetti giuridici, quando è invece evidente come esse abbiano anche ripercussioni economiche. Si dichiara comunque disponibile all'approvazione del provvedimento.

Il senatore ONORATO si chiede, con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge, quali siano le ipotesi in relazione alle quali viene proposta la nuova disciplina: atteso che espressamente i deputati hanno escluso anche il ritardo causato dal provvedimento disciplinare o dalla fruizione di aspettativa per motivi di famiglia, sorge infatti il sospetto che si vogliano beneficiare coloro che non hanno superato al primo

tentativo l'esame per la nomina ad aggiunti giudiziari, dopo il biennio trascorso come uditori giudiziari.

Il presidente COVI, in attesa dell'emissione del parere da parte della Commissione bilancio, rinvia infine il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 1991

256ª Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze De Luca e per il tesoro Rubbi.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica (2809)

(Parere all'Assemblea. Parere in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore CORTESE osservando come l'esame in sede consultiva degli emendamenti faccia sorgere alcuni problemi di carattere procedurale, che già sono stati esposti e precisati con la dichiarazione del presidente Berlanda del 29 maggio 1991, alle Commissioni riunite 5ª e 6ª competenti nel merito, secondo la quale rimane impregiudicato il potere della Commissione bilancio di esprimere il parere su emendamenti da essa stessa esaminati in altra sede e comunque quando gli emendamenti siano stati presentati in Assemblea. Spetta poi alla Commissione bilancio decidere di esercitare o meno di volta in volta tale potere.

Nella fattispecie del decreto-legge n. 151 si pongono problemi del tutto particolari, trattandosi di un provvedimento con effetti riduttivi netti sul fabbisogno attraverso una serie di misure che incidono anche sul bilancio dello Stato. Il decreto contiene infatti una serie di norme che riguardano direttamente la tesoreria, come per la Cassa depositi e prestiti e per la stessa tesoreria unica. Altre norme incidono anche su enti esterni al bilancio dello Stato, come per quanto concerne il blocco del *turn-over*.

Se dunque il dato di partenza è un complesso normativo che ha riflessi non solo sul bilancio dello Stato, ma anche sugli enti del settore pubblico allargato e sulla tesoreria, questo deve porre il problema di come articolare l'eventuale attività consultiva della Commissione su

emendamenti che modifichino gli effetti previsti delle singole norme del decreto.

Al riguardo, è noto che l'obbligo di copertura viene riferito dalla Costituzione ad ogni altra legge diversa da quella di bilancio, che è stato inteso essere quello già votato, se il problema di copertura si pone in corso d'esercizio. Nel caso del decreto in esame si è invece in presenza di un miglioramento dell'equilibrio del bilancio votato. La decisione circa il *quantum* del miglioramento sembra rientrare tipicamente in un'area di valutazione politica, ma non sembra poter investire un discorso di copertura finanziaria, che si pone per proposte peggiorative dell'equilibrio del bilancio votato, nella cui difesa può essere rinvenuta l'essenza contenutistica dell'obbligo di copertura, ma non nell'ipotesi di proposte volte a conseguire un minor miglioramento degli equilibri del bilancio votato.

In altre parole, da un punto di vista giuridico non si può porre un problema di copertura finanziaria per emendamenti che diminuiscano il miglioramento dei saldi di bilancio determinato dal decreto in esame. Una valutazione di questo tipo – ossia sulla opportunità o meno di accogliere emendamenti di tale effetto – investe quindi il merito della decisione sul provvedimento, non una questione giuridicamente fondata di assolvimento dell'obbligo di copertura. Ciò proprio in quanto si pone l'obbligo di copertura solo per una proposta volta a peggiorare l'equilibrio del bilancio votato.

D'altra parte, è opportuno riflettere sulle conseguenze che possono derivare da un superamento di questo criterio. Se si assumesse come dato di riferimento per valutare le coperture finanziarie non il bilancio votato, ma quello aggiornato con successivi provvedimenti, occorrerebbe anzitutto stabilire se poter assumere come base solo i provvedimenti legislativi del Governo: una scelta in tal senso avrebbe un suo elemento di razionalità, soprattutto se si tratti di un decreto-legge, ma non riuscirebbe ad eliminare alcune perplessità.

A parte l'incertezza delle quantificazioni, non si può non notare come in tale modo si conferirebbe al Governo un potere esclusivo di creare e modificare il parametro da assumere per le valutazioni dei problemi di copertura. Insomma, sarebbe il Governo a «giocare» sui referenti di copertura per tutta la legislazione da varare successivamente nel corso dell'esercizio. Questo potere è già detenuto di fatto dal Governo con la riserva costituzionale di presentazione del bilancio (estesa *per relationem* alla legge finanziaria). Ma altro è un potere riferito al documento essenziale per la vita di uno Stato come il bilancio, altro è lo stesso potere in relazione alla legislazione ordinaria.

In secondo luogo – e questo è l'aspetto più importante – deve essere chiaro che, se si perde il riferimento all'equilibrio del bilancio votato e quindi si tiene conto, per valutare i referenti delle coperture finanziarie, anche di successivi provvedimenti, si rischia di sganciare lo scrutinio di copertura da un criterio chiaro e univoco e agganciarlo ad un criterio che può spostarsi in continuazione in corso d'anno.

È facile immaginare in quest'ultima ipotesi quanto più confusa possa diventare l'attività consultiva delle Commissioni bilancio, soprattutto se si tratta di tener conto degli effetti di un provvedimento presentato presso l'altra Camera.

Una prima conclusione, quindi, è che occorre procedere con grande cautela prima di abbandonare il criterio dell'equilibrio di bilancio votato come parametro di riferimento per l'esame delle coperture finanziarie.

Occorre anche considerare poi che l'obbligo di copertura è stato, per costante e mai indiscussa interpretazione, riferito esclusivamente al bilancio dello Stato e non anche al fabbisogno e quindi con esclusione della tesoreria. Numerosi sono gli esempi in cui emendamenti che implicavano un peggioramento del fabbisogno, ma non del bilancio dello Stato, hanno ricevuto il parere di semplice contrarietà da parte della Commissione, con esclusione del riferimento al precetto costituzionale di copertura. Legato a questo punto è anche il fatto che sono oggetto di regolamentazione normativa i soli saldi differenziali di bilancio, non il fabbisogno. Scelta questa obbligata, d'altra parte, non tanto perchè in tutte le esperienze dei Paesi occidentali non viene votato da nessun Parlamento un obiettivo in termini di fabbisogno, ma soprattutto perchè la tesoreria rappresenta un elemento di gestione del bilancio e viene amministrata dal Tesoro anche per controbilanciare gli impulsi che si determinano sul lato del bilancio. Oltretutto, anche nelle recenti audizioni tenutesi in vista dell'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria è stato ribadito che l'obiettivo del fabbisogno non appare una efficace variabile strumentale perchè già incorpora in sè un elemento di gestione, costituito appunto dalla tesoreria.

Anche da questo punto di vista, quindi, occorre riflettere approfonditamente sul se si possa porre un problema di copertura finanziaria per emendamenti che diminuiscano l'apporto alla riduzione del fabbisogno da parte di un provvedimento, come si presenta il caso in esame.

Nè la conclusione sembra essere diversa se si vuol far riferimento alle regole di variazione fissate in modo vincolante dal Documento di programmazione dell'anno scorso per il 1991, con conseguente inammissibilità durante la sessione di bilancio. Ciò anzitutto perchè tali regole – ai sensi della legge n. 468 come modificata – valgono per la sessione di bilancio e quindi essenzialmente per il bilancio di previsione e per la legge finanziaria. In secondo luogo, in quanto anche tali regole sono riferite al bilancio dello Stato e sono state fissate in riferimento ad obiettivi di saldi differenziali, sempre di bilancio.

A maggior ragione non sembra potersi porre un problema formale di copertura finanziaria assumendo come parametro non il bilancio dello Stato, nè il fabbisogno, ma la difesa dell'ammontare massimo di titoli pubblici netti da emettere nel corso dell'anno, così come fissata dalla legge di bilancio. Valgono in questo caso le considerazioni espresse per quanto concerne la tesoreria. Occorre poi aggiungere che tale ammontare di titoli è comprensivo anche dei BOT, che notoriamente costituiscono uno strumento di gestione della tesoreria. Aggiungasi che non è affatto dimostrato *ex ante* che emendamenti che riducano in misura minore rispetto alle previsioni iniziali l'apporto di un provvedimento alla riduzione del fabbisogno comportino automaticamente il ricorso ad una maggiore emissione di titoli, a prescindere dal tipo di titoli e quindi a prescindere dall'utilizzo dell'accensione prestiti iscritta in bilancio o della quota relativa di BOT.

Per questi motivi, ritiene che dal punto di vista tecnico – fermo rimanendo del tutto impregiudicato il potere consultivo della Commissione bilancio su provvedimenti da essa stessa esaminati in sede di merito – non sussistano possibilità per un'autonoma attività consultiva in relazione al decreto in esame e in generale per provvedimenti migliorativi degli equilibri di bilancio e del fabbisogno.

Se comunque la Commissione vuole dare un segno nel senso di richiedere un regime di trattazione degli emendamenti che esprima la preoccupazione di merito di garantire il miglioramento all'equilibrio del bilancio conseguente al decreto-legge, si può esprimere l'orientamento di prevedere – il che può anche valere come precedente di carattere metodologico, per provvedimenti simili che dovessero essere adottati in futuro – una formulazione degli emendamenti in maniera compensata, sulla scorta di quanto già accade in riferimento alla legge finanziaria e al bilancio di previsione. Nel caso in esame però si urterebbe contro il fatto che già in Commissione gli emendamenti sono stati trattati con il sistema tradizionale e quindi sarebbe incongruo prevedere compensazioni per quanto riguarda l'Assemblea.

È opportuno comunque ricordare che si versa sempre nel campo dell'espressione di orientamenti che implicano una valutazione politica, ma che non fanno riferimento ad esigenze giuridiche, come quelle riferite all'obbligo di copertura.

Il presidente ANDREATTA dichiara innanzitutto che dopo le discussioni che si sono svolte in relazione all'esperienza della conversione di questo decreto-legge, costituisce ormai principio acquisito che l'attività consultiva della 5ª Commissione rimane l'unica sede competente per l'esame della copertura, anche per i provvedimenti esaminati da Commissioni riunite che abbiano visto la partecipazione della Commissione bilancio.

Per quanto riguarda il problema se l'esame della copertura debba partire dai risultati differenziali del bilancio approvato, oppure se si debba accogliere il ragionamento del Governo che presuppone riduzioni di entrate o aumenti di spesa che di fatto modificano il saldo netto da finanziare, egli si dichiara favorevole a questa seconda soluzione. Seguendo infatti l'altra alternativa, si dovrebbero considerare migliorativi del bilancio tutti i provvedimenti contenenti manovre finanziarie che vengono invece dal Governo approvate proprio perchè nella concreta gestione è emerso un diverso rapporto tra entrate e spese rispetto a quello supposto nella legge finanziaria e di bilancio.

Sempre in questa ipotesi l'attività di emendamento sia del Governo sia del Parlamento potrebbero esercitarsi liberamente, trattandosi di miglioramenti del saldo netto e nessun giudizio di copertura potrebbe essere correttamente proposto. La conseguenza sarebbe che la Commissione bilancio dovrebbe astenersi dal pronunciare obiezioni qualificate proprio sui provvedimenti che il Governo propone per garantire l'equilibrio del bilancio e che, in mancanza quindi della garanzia della Commissione bilancio, ogni emendamento in diminuzione rispetto alla manovra potrebbe avere via libera. Al massimo, secondo questa linea di interpretazione, la Commissione bilancio potrebbe verificare che nel testo non siano introdotte nuove spese o minori entrate non coperte

rispetto alla legislazione vigente o comunque in violazione dell'articolo della legge finanziaria in materia di fissazione del limite dell'utilizzo di nuove o maggiori entrate per la copertura di oneri.

È vero che il Governo denuncia un andamento del solo «fabbisogno» non compatibile con gli obiettivi dichiarati, ma esso implicitamente riconosce – ad esempio quando presenta nuove previsioni circa le entrate – che lo stesso saldo netto da finanziare ha avuto una evoluzione diversa rispetto a quello previsto in legge finanziaria. Pertanto, a suo avviso, si deve partire dalla nuova valutazione di fabbisogno proposta dal Governo, esaminarne la veridicità, e controllare che l'intero processo – proposte del Governo, emendamenti sia del Governo sia delle Camere – porti a riassorbire lo squilibrio. Da qui la possibilità di usare l'articolo 40 o 102-*bis* del Regolamento del Senato sia nei confronti della proposta originaria del Governo, sia rispetto a tutti gli emendamenti.

In futuro egli ritiene che il Governo aiuterebbe l'attività della Commissione bilancio se in occasione di provvedimenti correttivi presentasse anche una nota di variazione con le modifiche *in pejus* riscontrate in corso di esercizio nell'andamento delle entrate e delle spese, o almeno, indicasse nella relazione gli elementi che dovrebbero caratterizzare tale nota di variazione la cui proposizione fosse impedita dalla legge n. 468 del 1978 nel periodo che intercorre tra l'approvazione della legge finanziaria e la presentazione del bilancio di assestamento.

Il senatore BOLLINI osserva innanzitutto che costituisce obbligo inderogabile per la Commissione bilancio quello di esprimersi sulla copertura degli emendamenti all'esame. Relativamente ai parametri ai quali riferirsi per valutare la sussistenza o meno della copertura stessa, ritiene che il Parlamento abbia un vincolo di carattere sia politico, sia giuridico, per trasferire il proprio giudizio anche sul livello del fabbisogno, malgrado il fatto che la prassi, che vede limitato l'esame parlamentare alla competenza, consenta l'elusione di tale principio, che finisce per sfociare nel depotenziamento del Parlamento di fronte al Governo, su cui dovrebbe invece incombere un preciso obbligo di proporre le misure necessarie per apportare le correzioni indispensabili per ripristinare gli originari equilibri di bilancio. Pertanto, nell'esaminare il provvedimento all'ordine del giorno, si dovrà tener presente anche la sua insufficienza a colmare le carenze delle entrate, così come è emerso anche la settimana scorsa con l'audizione del Ministro delle finanze.

Ad avviso del relatore CORTESE, il provvedimento all'esame non costituisce una sorta di legge finanziaria-*bis*, nell'ambito della quale esclusiva sarebbe la competenza della Commissione bilancio, bensì un provvedimento di carattere ordinario, per il quale la Commissione bilancio è competente a valutare la copertura delle eventuali nuove spese o minori entrate con riferimento al quadro offerto dal bilancio in esercizio. Certamente, il contenuto del decreto-legge è inadeguato; tuttavia esso dà luogo ad ulteriori entrate, che in ogni caso è opportuno non trascurare.

Ha quindi la parola il sottosegretario DE LUCA, che osserva come gli emendamenti del Governo al provvedimento abbiano carattere compensativo, mentre quelli che risultano sostanzialmente scoperti sono l'1.5, l'1.0.3 e l'1.0.4. La manovra complessiva sull'IVA porta ad un maggior gettito negli anni 1991 e 1992, mentre il complesso del gettito del provvedimento originario, valutato in 3.821 miliardi per il 1991 e 3.415 miliardi per il 1992, è stato modificato nel testo approvato dalle Commissioni, con un incremento di 5 miliardi per il primo anno e una diminuzione di 14 miliardi per il secondo anno. Oltre ai tre emendamenti sopra citati, il Governo è inoltre contrario agli emendamenti all'articolo 10, concernenti la definizione del periodo per il quale è da applicare l'articolo 7 della cosiddetta «legge Amato».

Il presidente ANDREATTA propone conclusivamente l'espressione di un parere contrario, per mancanza di copertura, sugli emendamenti 1.5, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, limitatamente al primo periodo, 1.0.3 e 1.0.4.

Il senatore BOLLINI si dichiara a favore di tale proposta, pur essendo contrario al provvedimento nel suo complesso, che costituisce una manovra insufficiente rispetto alle necessità.

Il senatore BARCA chiede di investire il Ministro delle finanze e il Presidente della Commissione finanze della questione relativa alla reazione che è avvenuta in borsa rispetto alle dichiarazioni sulla eventualità di rendere obbligatoria la rivalutazione dei beni di impresa.

Il presidente ANDREATTA si dichiara disponibile a tale prospettiva, pur osservando che la rivalutazione dei cespiti non ha in realtà grande efficacia sotto il profilo finanziario e che la reazione della borsa non sembra essere stata del tutto razionale.

La Commissione concorda infine con la proposta di parere formulata dal presidente Andreatta.

ORARIO DI INIZIO E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'orario di inizio della seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 26 giugno, alle ore 9,30, è anticipato alle ore 9 e che l'ordine del giorno è integrato, in sede consultiva, con l'esame del disegno di legge n. 1286-1594-1605-C e relativi emendamenti.

La seduta termina alle ore 17,10.

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 1991

355ª Seduta

Presidenza del Presidente
BERLANDA

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

Beorchia: Modificazione dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986 n. 879, concernente il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di alcuni beni già appartenenti al demanio idrico (2695)
(Esame e rinvio)

Il relatore LEONARDI riferisce sul provvedimento, tendente a modificare il comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 879 del 1986, il quale dispone il trasferimento gratuito al patrimonio disponibile della regione Friuli-Venezia Giulia dei beni cessati di appartenere al demanio idrico dello Stato, a norma dell'articolo 829 del codice civile, in seguito ad opere di regimazione e di sistemazione idraulica eseguite dall'amministrazione regionale o da altri enti regionali ed in seguito alla loro inclusione nei programmi di ricostruzione e di sviluppo delle zone terremotate.

La disposizione in esame – continua il relatore – non ha ancora trovato attuazione per effetto di una sua interpretazione restrittiva, in base alla quale sono trasferibili solo i beni su cui è intervenuta l'opera della regione o di altri enti regionali. La necessità di superare il contenzioso nascente da tale interpretazione nasce dal fatto che le aree in questione, inizialmente destinate all'insediamento dei prefabbricati da adibire ad abitazioni delle persone rimaste prive di alloggio a seguito degli eventi sismici del 1976, mantengono la loro destinazione e rappresentano spesso gli unici siti idonei per nuovi insediamenti di edilizia popolare o di attività produttive.

In conclusione, il relatore si esprime favorevolmente sulle finalità del provvedimento – composto di un unico articolo – che sono quelle di consentire il trasferimento alla regione in questione anche delle opere derivanti da interventi sia regionali che statali, o anche soltanto statali, come era nella originaria intenzione del legislatore del 1986.

Il senatore BEORCHIA, dopo aver auspicato un rapido e positivo esame del provvedimento, ricorda le motivazioni che lo hanno indotto alla sua presentazione. In particolare, a seguito del terremoto che colpì il Friuli-Venezia Giulia nel 1976, numerosi comuni dovettero individuare rapidamente alcuni terreni da destinare all'insediamento di alloggi per la popolazione rimasta priva di abitazione, anche al fine di evitarne la dispersione in altri territori. A tal proposito, vennero individuate alcune aree demaniali che avevano perso la loro originaria funzione idraulica e che, venuta meno l'emergenza iniziale, vennero incluse nei programmi di ricostruzione e di sviluppo, quali zone di insediamento di edilizia popolare e di attività produttiva, risultando spesso, in un territorio morfologicamente complesso, le uniche disponibili. Nonostante che la legge n. 879 del 1986 disponga il trasferimento gratuito alla regione Friuli-Venezia Giulia di tali territori, sono emersi, a seguito di una interpretazione restrittiva della legge stessa, alcuni ostacoli burocratici, tendenti ad escludere il trasferimento di quelle opere in cui fosse intervenuto, anche in modo parziale, lo Stato. In conclusione, si tratta di rispondere non certo a degli intenti speculativi, ma a delle effettive e legittime esigenze delle amministrazioni locali, attuando in modo corretto una disposizione legislativa vigente.

Il senatore POLLINI dichiara di condividere, a nome del Gruppo comunista-PDS, le finalità del provvedimento, preannunciando, quindi, il voto favorevole su di esso.

Il presidente BERLANDA avverte che, in attesa di pareri delle Commissione consultate, occorre rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Misura degli interessi da corrispondersi da parte degli istituti ed aziende di credito sulle giacenze dei fondi anticipati dallo Stato o dagli enti pubblici per interventi nei diversi settori economici (2690)

(Discussione e rinvio)

Il relatore NERI riferisce sul provvedimento, il quale dispone una modifica della normativa concernente la misura degli interessi a carico degli istituti di credito sulle giacenze dei fondi dello Stato o di altri enti pubblici per interventi in diversi settori economici.

In effetti, poichè l'intervento agevolato dello Stato nell'economia è sempre più ampio, il disegno di legge intende giustamente sostituire l'attuale parametro di riferimento degli interessi in questione, costituito dal tasso ufficiale di sconto (che è uno strumento di politica monetaria, la cui misura di regola è inferiore ai tassi applicati dalle banche sulle operazioni di concessione del credito alla clientela), con un altro più aderente al mercato, in analogia con quanto avviene con le leggi finanziarie che prevedono che i tassi di interesse sui mutui agli enti pubblici siano agganciati a valori diversi dal tasso ufficiale di sconto.

Pertanto, l'articolo unico del provvedimento dispone l'agganciamento della misura dei tassi di interesse al rendimento medio dei buoni ordinari del tesoro a sei e a dodici mesi, diminuito di un punto percentuale, rinviando ad un decreto del Ministro del tesoro la fissazione della misura stessa.

Il senatore POLLINI, preso atto della validità delle motivazioni sottostanti al disegno di legge, esprime, a nome del Gruppo comunista-PDS, un giudizio favorevole sul provvedimento.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Tossi Brutti ed altri: Autorizzazione alla vendita di due immobili siti nei comuni di Perugia e di Umbertide da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (2613)

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore LEONARDI, il quale si sofferma sulle finalità del provvedimento, volto ad autorizzare la cessione da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di due immobili siti, rispettivamente, nei comuni di Perugia ed Umbertide. Tali immobili risultano da tempo privi di qualsiasi utilità per il processo produttivo e, soprattutto il primo, essendo ormai inglobato nel tessuto cittadino, suscita gravi inconvenienti urbanistici. Al fine di superare tali inconvenienti, il Comune di Perugia ha messo a disposizione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato un terreno sul quale realizzare un nuovo e più efficiente complesso produttivo; tale terreno potrebbe essere acquisito dall'Amministrazione dei monopoli stessa attraverso i fondi derivanti dalla alienazione degli immobili oggetto del provvedimento.

Il relatore passa quindi ad illustrare le singole disposizioni del disegno di legge, soffermandosi in particolare sul contenuto dell'articolo 2, il quale prevede la rateizzazione, a favore del Comune di Perugia, della differenza tra il prezzo di vendita dell'immobile ivi ubicato ed il valore del terreno messo in vendita dal suddetto comune. La non onerosità in termini di interessi di questa operazione può essere condivisa in considerazione del fatto che le valutazioni sono operate dall'Ufficio tecnico erariale competente. Suscita invece alcune perplessità la norma di cui all'articolo 4, la quale stabilisce la vendita a trattativa privata dell'immobile sito ad Umbertide ad enti pubblici o a privati. Proprio la possibilità che l'acquirente sia un privato dovrebbe far propendere per il sistema dell'asta pubblica e per l'attivazione di criteri più garantisti di cessione degli immobili dello Stato, quali quelli definiti nel disegno di legge n. 5000, attualmente all'esame della Camera dei deputati e già approvato dal Senato.

Il senatore BERTOLDI si dichiara favorevole alle finalità del provvedimento che consente di superare, in qualche modo, i problemi che derivano dalla mancata approvazione, da parte della Camera dei

Deputati, dello specifico provvedimento sulle dismissioni dei beni immobili dello Stato, il quale, pur contenendo aspetti di discutibile portata, dovrebbe consentire una ricognizione complessiva, sull'intero territorio nazionale, del patrimonio immobiliare pubblico, al fine di una sua migliore gestione produttiva. Appare quindi condivisibile, in questo contesto, l'operazione di «scambio», proposta dal disegno di legge in esame, tra immobili dello Stato e quelli dei comuni interessati, consentendo di soddisfare, in maniera corretta e produttiva, alcune reciproche esigenze.

Il senatore BEORCHIA esprime il proprio consenso sul provvedimento che, come altre iniziative in materia, consente di soddisfare positivamente alcune esigenze locali che non possono ulteriormente attendere la definizione di criteri generali di intervento, quali quelli contenuti nell'apposito disegno di legge approvato dal Senato e, ormai da troppo tempo, all'esame della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Beorchia ed altri: Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni per la costituzione dei fondi di dotazione (1826)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 luglio 1990.

Il relatore LEONARDI, riassunto brevemente l'*iter* del provvedimento, ricorda come esso sia volto ad escludere, ai fini fiscali, la qualifica di reddito delle somme erogate dalle Regioni alle società finanziarie o ad altri enti economici regionali, per la costituzione di fondi di dotazione per interventi socio-economici. In particolare, sottolinea come si era già convenuto sull'opportunità che le disposizioni in questione operassero senza alcuna efficacia retroattiva.

Il presidente BERLANDA dichiara che verrà sollecitata l'emissione del parere sul provvedimento da parte della 5ª Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 1991

289ª Seduta

Presidenza del Presidente
SPITELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2343, adottato come testo base, sospeso nella seduta del 20 giugno scorso, nella quale si era avviata l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

La senatrice MANIERI illustra un subemendamento (2.9/1) all'emendamento del relatore sostitutivo dell'articolo (già illustrato nella precedente seduta) volto a precisare che, per quanto riguarda l'istruzione professionale, l'attivazione dei corsi successivi al ciclo triennale è automatica, previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con le regioni interessate. Il subemendamento prevede inoltre che in caso di mancata attivazione delle intese con le regioni dovute ad indisponibilità delle stesse, il Ministro della

pubblica istruzione autorizza comunque il funzionamento dei suddetti corsi. Si tratta di una norma di salvaguardia soprattutto per le regioni del Mezzogiorno d'Italia.

La senatrice ALBERICI chiede preliminarmente alcuni chiarimenti circa l'ordine di discussione degli emendamenti presentati, ribadendo l'importanza di discutere l'emendamento 1.0.1, presentato dalla sua parte politica, prima dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2343.

Passando ad illustrare nuovi emendamenti all'articolo 2, rileva che si è inteso distinguere in tre diversi articoli le norme relative all'ordinamento della scuola secondaria superiore (2.10), le finalità e la struttura del biennio (2.0.1) e le finalità e la struttura del triennio (2.0.2) nella convinzione che occorra distinguere tra le norme di carattere ordinamentale, comuni ai due cicli, e quelle organizzative e strutturali specifiche per ognuno di essi.

La senatrice illustra quindi il primo dei suddetti emendamenti, interamente sostitutivo dell'articolo 2. Il comma 1 stabilisce che la scuola secondaria superiore ha durata quinquennale e si struttura in un biennio iniziale e in cicli triennali successivi. Con tale disposizione s'intende sottolineare ancora una volta l'impianto quinquennale proprio della scuola secondaria superiore e la nuova finalità ad essa attribuita di innalzamento dell'obbligo scolastico. Al comma 2, si individuano poi le articolazioni della scuola secondaria in aree di indirizzo, intese quali aggregazioni di contenuti tematici nel cui ambito definire i programmi del biennio e i piani di studio del triennio, secondo quanto proposto dalla stessa commissione ministeriale Brocca. L'individuazione di tali aree permetterebbe - a suo avviso - la flessibilità dei percorsi formativi reclamata da più parti, rendendo inoltre la riforma capace di adeguarsi nel tempo alle mutevoli esigenze degli studenti e della società. Il comma 3 - prosegue la senatrice - stabilisce che le aree comprendono più indirizzi da individuarsi attraverso appositi decreti legislativi. Il comma 4 dispone in ordine ai piani di studio, che devono prevedere insegnamenti comuni a tutte le aree di indirizzo, insegnamenti comuni a più aree di indirizzo ed insegnamenti specifici delle singole aree di indirizzo. A questo proposito la senatrice ribadisce l'importanza di individuare un'area comune degli insegnamenti, che costituisce la vera novità della riforma della scuola secondaria superiore e dichiara di non condividere le preoccupazioni espresse nella seduta precedente dal senatore Strik Lievers circa un'eccessiva rigidità dei percorsi formativi, a suo avviso superabili attraverso un'opportuna integrazione dell'area comune con gli insegnamenti comuni a più aree e gli insegnamenti specifici delle singole aree di indirizzo.

La senatrice Alberici prosegue illustrando il comma 5 dell'emendamento, volto ad attribuire forme di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica agli istituti scolastici, che saranno definite in un articolo successivo. La legge di riforma - spiega la senatrice - deve indicare i cardini essenziali dell'autonomia scolastica, rinviando poi ad una successiva legge le norme di dettaglio, secondo il sistema adottato per l'autonomia universitaria. I commi 6 e 7 riguardano rispettivamente l'introduzione dell'educazione fisica e sportiva tra gli insegnamenti comuni a tutti i corsi della scuola secondaria superiore ed il riferimento

per l'insegnamento della religione cattolica a quanto disposto dal Concordato tra Stato e Santa Sede e nelle intese stabilite con le rappresentanze delle altre confessioni religiose.

Il presidente SPITELLA, in relazione alla discussione degli emendamenti in corso, richiama quanto disposto dal Regolamento per il dibattito in Assemblea sulla durata degli interventi, invitando i componenti della Commissione a tenerne conto, pur con la elasticità propria del procedimento in sede referente.

Riguardo poi alla richiesta di chiarimenti procedurali della senatrice Alberici, ribadisce che gli emendamenti devono essere riferiti al disegno di legge n. 2343, assunto quale testo base della discussione.

Infine, a causa della concomitanza con i lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

Il senatore VESENTINI sollecita lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-01535, da lui presentata al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relativa al reclutamento del personale docente dell'università.

La senatrice CALLARI GALLI sollecita a sua volta lo svolgimento di alcune interrogazioni ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che si riserva di indicare.

Il PRESIDENTE assicura che le interrogazioni sollecitate saranno poste all'ordine del giorno delle prossime sedute.

INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, essendo stato deciso dal Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante per il disegno di legge n. 33, l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con la discussione del suddetto disegno di legge.

La seduta termina alle ore 17.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 1991

298ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Bastianini.

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Elio FONTANA invita il Presidente a inserire nell'ordine del giorno dei lavori previsti per la prossima settimana il disegno di legge per la riforma del settore turistico.

Il senatore GIANOTTI auspica che il Ministro dell'industria venga ascoltato quanto prima per chiarire l'orientamento del Governo sulla preannunciata liberalizzazione del prezzo di vendita delle benzine.

Il senatore FIOCCHI, considerato che da tutti i Gruppi è stata riconosciuta l'urgenza di approvare rapidamente il disegno di legge recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» (atto Senato n. 2740), chiede che la Commissione si dedichi con priorità assoluta a tale scopo.

Il presidente FRANZA prende atto delle richieste e preannuncia la convocazione dell'Ufficio di Presidenza al termine della seduta antimeridiana di domani, mercoledì 26 giugno.

IN SEDE DELIBERANTE

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del 12 giugno.

Il presidente FRANZA, ricordata l'urgenza di concludere rapidamente la trattazione del disegno di legge, chiede al relatore Mancia di riferire sui lavori del comitato ristretto, svolti nella precedente settimana.

Il relatore MANCIA comunica che tutte le categorie hanno sollecitato l'approvazione del testo predisposto in sede ristretta, giudicato unanimemente di grande interesse per le innovazioni disposte in tema di semplificazione delle procedure amministrative. Rende inoltre un doveroso omaggio al lavoro svolto dalla Camera dei deputati e a tutti i rappresentanti dei Gruppi che in Senato hanno collaborato a migliorare la normativa approvata dall'altro ramo del Parlamento. Assicura infine che farà pervenire a tutti i commissari il nuovo testo del disegno di legge, in tempo utile per essere esaminato nel corso della seduta antimeridiana di domani.

Il sottosegretario BASTIANINI consegna alla Presidenza copia della convenzione, recentemente stipulata tra il Ministero dell'industria e l'Istituto per il commercio con l'estero, per la promozione internazionale dell'artigianato italiano.

Fornisce quindi i dati relativi all'attuazione della legge n. 46 del 1982. Le imprese hanno presentato 3.075 programmi di innovazione tecnologica per l'ammissione ai benefici del fondo rotativo. Il Ministero ha approvato 1.999 programmi, all'uopo impegnando 5.763 miliardi: il comitato tecnico ha espresso parere negativo su 142 programmi mentre 213 di essi sono stati ritirati dall'impresa o dichiarati inammissibili per carenza dei requisiti previsti. Il numero di programmi approvati sia dal Ministero che dal CIPI, comporta un impegno complessivo di 5.104 miliardi, 2.170 dei quali sono già stati erogati. Devono ancora essere esaminati dal CIPI circa 200 programmi ma persiste una carenza di fondi e vanno superate le contestazioni mosse dalla Commissione CEE in tema di ammissibilità dei trasferimenti finanziari in questione al sistema delle imprese. Per incrementare le disponibilità esistenti il Ministero ritiene che le somme non utilizzate dal Mezzogiorno, pari a circa 700 miliardi di lire, debbano confluire nuovamente nel fondo poichè, diversamente, questo verrebbe decurtato di una somma di pari importo, la qualcosa equivarrebbe alla cessazione di fatto dell'attività della legge n. 46 per mancanza di fondi da destinare alle imprese dell'Italia centro settentrionale.

Quanto alla legge n. 399 del 1987, che prevede la concessione di contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese industriali e alle imprese artigiane per l'acquisto di macchine ad elevata tecnologia, alla data del 3 maggio 1988 erano pervenute al Ministero 14.936 domande di contributo, 11.825 delle quali sono state istruite: di queste ultime il comitato competente ne ha accolte 7.386 e respinte 598, impegnando 446 miliardi, 336 dei quali sono stati erogati. A queste vanno aggiunte le 12.029 domande accolte, rispetto alle 15.625 presentate ai sensi della legge n. 696 del 1983, che hanno comportato un impegno di 432 miliardi, 428 dei quali erogati. Occorrerebbe uno

stanziamento ulteriore di circa 190 miliardi per poter accogliere oltre 3.000 domande, tuttora inevase.

Il presidente FRANZA avverte che i concomitanti impegni dell'Assemblea richiedono la sospensione dei lavori, che saranno ripresi nella seduta antimeridiana di domani.

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 1991

176ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MELOTTO

Intervengono il Ministro degli Affari Sociali Jervolino Russo ed il sottosegretario di Stato per la sanità Bruno.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE

Zuffa ed altri: Progetti per la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona in età minore (2826)

Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose (2850), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce il senatore CONDORELLI. Rileva la importanza degli argomenti trattati nei disegni di legge, che vertono essenzialmente sul disagio giovanile, che è una condizione generale che può poi tradursi in forme di devianza fino a veri e propri stati di malattia. Ricorda che il disegno di legge di riordino del Servizio sanitario nazionale prevede una specifica rilevanza dell'attività socio-assistenziale che, peraltro, dal 1978 è stata assai trascurata. Inoltre, la legge n. 142 del 1990 prevede già meccanismi di collegamento tra le attività degli enti locali e l'assistenza, mentre anche il provvedimento sul volontariato prende in considerazione il problema dei minori a rischio. Dopo aver ricordato il documento delle Nazioni Unite sull'assistenza all'infanzia, che segnala le necessità fondamentali del bambino ed il ruolo centrale della famiglia, sottolinea che il Consiglio nazionale dei minori nel 1990 ha predisposto un rapporto nel quale si evidenzia la necessità di interventi operativi per i minori a rischio. D'altra parte, il rischio grave di coinvolgimento di minori in attività criminose è dimostrato anche dalle risultanze dell'attività della Commissione bicamerale sulla mafia. Paradossalmente, vengono seguiti maggiormente i minori condannati a pene detentive, che nel carcere, e anche dopo la detenzione, trovano strutture di

reinserimento rispetto a tutti gli altri soggetti. Alla base della devianza minorile c'è il rapporto non soddisfacente dei minori col mondo della scuola da una parte e col mondo del lavoro dall'altra. Influiscono poi sui fenomeni di devianza anche le carenze della famiglia, che talvolta viene meno del tutto al suo ruolo. Occorre poi tener presenti situazioni particolari, come quelle degli immigrati e degli zingari, ed il quadro generale di una società consumistica, che genera miti, e spinge taluni soggetti minorenni a commettere reati per procurarsi oggetti ormai divenuti degli *status-symbol*. Si riferisce quindi in particolare ai gravissimi problemi dei minori nella città di Napoli, ed in particolare in alcuni quartieri più degradati come quello di Secondigliano, dove la devianza concerne addirittura il 50 per cento della popolazione minorile. Naturalmente i minori a rischio sono facile preda della camorra, anche perchè si tratta di soggetti spesso analfabeti, e d'altra parte, se ci si muove in un ambito sociale degradato, la scuola, con i suoi meccanismi di selezione, rischia di emarginare socialmente ancora di più i gruppi di minori a rischio, provenienti dalle classi sociali meno abbienti.

Passando a trattare del contenuto dei disegni di legge, il relatore rileva che il disegno di legge n. 2850 affida, all'articolo 1, alla Presidenza del Consiglio le iniziative volte ad eliminare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose, attraverso il sostegno alle famiglie, l'attività di centri di incontro e iniziative di presenza sociale nei quartieri a rischio, nonchè le attività delle comunità di accoglienza per i minori, per i quali si sia reso necessario l'allontanamento della famiglia. L'articolo 2 prevede il coinvolgimento dei comuni e di tutti gli enti locali, nonchè di associazioni di volontariato. L'articolo 3 concerne i fondi a disposizione, l'articolo 4 riguarda interventi specifici per la risocializzazione di minori condannati e per la prevenzione della delinquenza minorile, mentre gli articoli 5 e 6 prevedono opportunamente la possibilità di utilizzazione di edifici ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, nonchè alle regioni ed agli enti locali per attività di prevenzione e di risocializzazione.

Il relatore passa poi ad esporre il contenuto del disegno di legge n. 2826, di iniziativa della senatrice Zuffa e di altri senatori del Gruppo comunista – PDS. Rileva che esso prevede all'articolo 1 un Fondo nazionale di intervento a favore dei minori per progetti volti a favorire la crescita e la socializzazione dei minori stessi. L'articolo 2 specifica i vari tipi di intervento da finanziare, l'articolo 3 stabilisce che il Fondo sia ripartito tra le Regioni sulla base di una serie di criteri volti a privilegiare le Regioni dove più alto è il rischio e dove sono meno sviluppati i servizi sociali. L'articolo 4 prevede piani di intervento delle Regioni, da definirsi sulla base di progetti approvati dagli enti locali. L'articolo 5 stabilisce il riparto dei fondi a livello regionale, l'articolo 6 determina il finanziamento al Consiglio nazionale sui problemi dei minori, mentre l'articolo 7 prevede interventi sostitutivi del Presidente del Consiglio in caso di mancata adozione degli atti di loro competenza da parte delle Regioni e degli enti locali. Pur giudicando pregevole il disegno n. 2826, il relatore rileva che è preferibile prendere a base della discussione il disegno di legge n. 2850, che è stato già approvato dalla Camera, e che sembra prevedere procedure di intervento più snelle.

Dopo aver ringraziato il Ministro Jervolino Russo per aver predisposto un disegno di legge tanto necessario, raccomanda una sollecita approvazione del provvedimento stesso, in quanto il problema della devianza minorile ha acquisito caratteri di estrema gravità ed urgenza.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle Partecipazioni statali

MARTEDÌ 25 GIUGNO 1991

Presidenza del Presidente
MARZO
indi del Vice Presidente
CROCETTA

Interviene il sottosegretario di Stato alle partecipazioni statali, onorevole Montali.

La seduta inizia alle ore 17.

SEGUITO DELL'ESAME DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTO DELL'ENI

Il deputato PUMILIA, dopo aver espresso il suo apprezzamento per la relazione del collega Gunnella, si sofferma sulla annosa questione, ricordata anche dal relatore, concernente le modalità di intervento della Commissione sui programmi pluriennali degli enti: ritiene che malgrado il ritardo con cui si esaminano tali programmi, l'attività di indirizzo della Commissione contribuisce a mantenere sempre vivo ed attuale il dibattito sul sistema delle partecipazioni statali.

Circa il progetto di trasformazione dell'ENI in società per azioni, concorda con tale ipotesi che allontana il rischio di una privatizzazione selvaggia delle aziende a partecipazione statale. In tal modo si affronterebbe il problema del collocamento delle aziende sul mercato e la loro quotazione in Borsa in modo organico, con la utilizzazione dei capitali così reperiti per ripianare le perdite e per accelerare lo sviluppo dell'azienda stessa. Soffermandosi poi sul contrastato accordo fra l'ENI e la Montedison, rileva che la conclusione di tale vicenda ha modificato profondamente la realtà economica ed industriale del gruppo che è diventato il gestore del 40 per cento dell'attività chimica del nostro Paese modificando inoltre il rapporto interno tra attività petrolifera e chimica.

Dopo essersi soffermato sulla situazione finanziaria del gruppo, osserva che i mali della chimica riguardano oltre che il numero eccessivo dei siti produttivi anche lo squilibrio esistente tra chimica fine e quella di base. Il progetto industriale dell'Enichem deve quindi essere rivisto al fine di attuare un processo di riorganizzazione della chimica che, non ripetendo l'errore d una difesa ad oltranza dell'esistente, porti ad una proficua intesa fra ENI, istituzioni locali e Governo. Ritiene che

per rendere competitiva la chimica sul mercato internazionale occorre attuare opportuni processi di ristrutturazione che inevitabilmente comportano riduzioni dei livelli occupazionali.

Chiede quindi che nel parere che la Commissione dovrà approvare si sottolinei la necessità che l'ENI sviluppi maggiormente la sua capacità innovativa e che si proceda ad una profonda riorganizzazione che porti ad identificare con precisione eventuali errori ed incapacità gestionali del suo *management*.

Il deputato Vincenzo RUSSO dichiara di aver aprrezato il contenuto della relazione svolta dal collega Gunnella, soprattutto per la sua impostazione problematica.

Dopo aver ricordato che storicamente il problema del rafforzamento del settore chimico è nato dall'esigenza di non dipendere dalle importazioni in un comparto così importante dell'economia nazionale, si dichiara contrario alle crescenti spinte per una privatizzazione degli enti a partecipazione statale: condivide invece l'orientamento del Governo per una trasformazione dell'ENI in una società per azioni possibilmente attraverso un adeguato aumento di capitale.

Il *bussiness plan* dell'Enichem prospetta una serie di tagli occupazionali su cui esprime grande perplessità, anche se ammette che non bisogna ripetere gli errori fatti in passato in nome di una politica assistenzialistica.

Ritiene urgente, soprattutto nel Mezzogiorno, trovare soluzioni rapide per non aggravare l'attuale situazione finanziaria del settore chimico; per questo motivo ha apprezzato i criteri che hanno portato alla riconferma dei vertici dell'Enichem con cui è solidale negli sforzi di razionalizzazione che stanno operando.

Dopo aver ricordato che occorre trovare un maggiore equilibrio gestionale nell'AGIP per ciò che riguarda il comparto della raffinazione, osserva che dopo la soluzione del problema ENIMONT, nel senso da egli auspicato, si è potuto riscontrare una rinnovata disponibilità della Montedison per una proficua collaborazone tra settore pubblico e settore privato.

Il senatore CROCETTA dichiara di voler svolgere solo alcune considerazioni di carattere generale rinviando, in sede di approvazione del parere, un suo intervento più puntuale.

Soffermandosi sulla collocazione dell'industria chimica nel Mezzogiorno, ritiene che tali impianti vadano salvaguardati perchè sono strutture moderne ed efficienti costruite, in zone svantaggiate, con il contributo della Cassa per il Mezzogiorno. A tale riguardo ritiene che nel Mezzogiorno si debba sviluppare il settore chimico procedendo anche ad una sua diversificazione poichè privilegiare la chimica di base può significare, in un futuro assai prossimo, entrare in concorrenza con i paesi produttori di petrolio: quest'ultime disponendo della materia prima, potrebbero datarsi delle relative tecnologie di trasformazione.

Il senatore CARDINALE si dichiara contrario in linea generale ai contenuti della relazione dell'onorevole Gunnella nonchè a quelli espressi dalla relazione programmatica dell'ENI; tuttavia condivide il

suggerimento del relatore per una modifica delle procedure di approvazione dei programmi pluriennali in cosiderazione del ritardo, rispetto al periodo preso in esame, con cui la Commissione giunge a votare il parere.

Dopo aver auspicato che in futuro gli aggiornamenti alle relazioni programmatiche siano predisposti dagli enti con maggiore tempestività, osserva che la Commissione non ha potuto discutere approfonditamente il *bussiness plan* dell'Enichem che prevede dismissioni ed abbandoni di interi siti produttivi.

Sottolinea che occorre al contrario puntare ad un riequilibrio dei problemi finanziari del settore chimico attraverso una strategia incentrata su innovazione, *core business, specialities,* attraverso integrazioni produttive e privilegiando strumenti quali le *joint ventures* e la collaborazione con le realtà produttive locali.

Rileva che per aprire realmente la chimica italiana ai mercati internazionali non è sufficiente acquisire impianti all'estero, ma occorre fornire prodotti di elevata qualità attraverso servizi di commercializzazione efficienti. Ritiene che i finanziamenti sollecitati dall'ingegner Cagliari nel corso della sua audizione siano necessari, ma vanno affiancati da uno sforzo dell'ENI nell'effettuare una serie di economie per concentrare tutte le risorse dell'ente; cita ad esempio una serie di possibili accorpamenti dei numerosi uffici oggi esistenti a Milano e a Roma.

Sottolinea infine l'esigenza di mantenere all'interno dell'ENI il quotidiano *Il giorno* e l'agenzia Italia, a patto di rendere le due testate veramente indipendenti ed autonome attraverso nomine editoriali improntate a criteri di professionalità e non in base all'appartenenza dei candidati a schieramenti politici.

Il deputato MERLONI, dopo aver ringraziato il relatore Gunnella, per la sua analisi dei programmi dell'ENI, rileva la positività dell'azione del gruppo che è uscito da un anno difficile per le grandi *holding,* e in particolare per quelle impegnate sul fronte delle fonti energetiche, con risultati incoraggianti e che fanno guardare al futuro con ottimismo, anche se permane la grande incognita della sfida intrapresa assumendosi l'intero onere dell'Enimont.

Dalla lettura della relazione dell'onorevole Gunnella risulta che l'ente è gravato ancora da un indebitamento troppo consistente e che lamenta scarsa disponibilità finanziarie a fronte di un impegno, in termini di investimento, enorme. A tale riguardo ritiene che sia necessario che l'ENI si strutturi per reperire fondi al suo interno considerando anche il ragguardevole vantaggio che gli deriva dal godimento della rendita metanifera. Gli impegni che già gravano sulla finanza pubblica e anche la necessità di un sistema più corretto in termini gestionali, così come la Comunità Europea richiede, impongono inatti la rinuncia a nuove dotazioni da parte dello Stato.

Con l'Enimont l'ENI ha raggiunto i propri vertici in ordine di potenzialità di mercato e di dimensioni: ciò consente un'attenta valutazione delle proprie sinergie e la scelta precisa di priorità strategiche. Quelle aziende o quei settori che non risultino decisivi per

uno sviluppo dei programmi del Gruppo vanno, a suo giudizio ceduti nell'obbligo di accrescere le capacità di autofinanziamento.

Si sofferma quindi su alcuni dei temi di carattere generale introdotti dal relatore e che riassumono argomenti di grande interesse, quali la trasformazione degli enti a partecipazione statale in società per azioni, la collocazione di loro quote azionarie sul mercato e il loro controllo politico, in particolare da parte della Commissione.

Si dichiara favorevole ad una apertura degli enti a partecipazione statale ad una partecipazione azionaria diffusa di privati anche perchè ritiene che questa già possa motivare una conduzione più attenta dell'ente stesso. Un'altra conseguenza di questo passaggio non potrà che essere una revisione dell'attuale sistema di formazione della giunta che attualmente è espressione di cinque partiti. Circa poi la trasformazione dell'ENI in società per azioni, osserva che tale operazione rischia di essere contraddetta dalla necessità di un più capillare controllo da parte degli apparati pubblici; c'è infatti un ministero, oltre che la Commissione bicamerale e quelle di merito, che già assolve ampie funzioni di controllo.

Il progetto prospettato dal relatore, tra l'altro, rischierebbe di trasformare la Commissione in una sorta di secondo dicastero, proprio quando il parere di molti è che il ministero stesso andrebbe abolito. A suo avviso invece occorre piuttosto semplificare e rendere più incisiva la capacità d'esame della Commissione e limitare i suoi interventi alle strategie e alle modalità d'attuazione di queste ultime.

Il Presidente MARZO, dopo aver dichiarato il proprio apprezzamento per la relazione svolta dall'onorevole Gunnella, osserva che, dopo la positiva definizione della questione Enimont, l'ENI possiede una grande capacità espansiva nel settore chimico rispetto al recente passato.

Desidera soffermarsi sul settore del turismo che considera un importante volano di sviluppo, specie per il Mezzogiorno: a questo proposito osserva che questo comparto possiede peculiarità importanti ed un patrimonio molto ricco che possono generare significative e positive ricadute per l'occupazione e per l'ambiente.

Rileva infine che il turismo va tenuto in considerazione ed adeguatamente finanziato, così come osservato dall'ingegner Cagliari davanti alla Commissione, anche attraverso le possibilità offerte dalla legge n. 64 del 1986 e perseguendo accordi di collaborazione fra pubblico e privato.

La seduta termina alle 19,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 25 GIUGNO 1991

Presidenza del Presidente
COLONI

La seduta inizia alle ore 15,30.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI ITALO-AUSTRALIANI IN MATERIA PREVIDENZIALE E FISCALE:

Audizioni del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro

Il Presidente COLONI avverte che dell'odierna seduta sarà redatto un resoconto stenografico.

Quanto alla prima audizione, ritiene che il ritardo del rappresentante del Ministero delle finanze non permetta il suo svolgimento; pertanto pregherà il sottosegretario delegato ad intervenire dal ministro Formica di fornire risposta ad alcuni quesiti concernenti gli aspetti fiscali della liquidazione e dell'erogazione delle pensioni in regime di convenzione internazionale.

Passa quindi all'audizione del rappresentante del Ministero del tesoro, delegato dal ministro Carli, osservando che nel settore delle pensioni internazionali esistono ritardi non sempre giustificabili e che talvolta si assiste ad un'impropria attuazione degli accordi in vigore.

Seconto l'auspicio più volte formulato in passato dalla Commissione, ritiene che nella relazione sull'attività che sarà svolta nel 1991 possano essere affrontate, prospettando ipotesi di soluzione, le problematiche sorte nell'applicazione degli accordi con altri Stati, e che riguardano da vicino l'esistenza di molti connazionali che hanno dovuto scegliere - loro malgrado - la via dell'emigrazione: ad essi va il pensiero di coloro che operano in questa materia.

Da quindi la parola al sottosegretario Pavan.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro, PAVAN, fa conoscere alla Commissione le principali iniziative adottate per avviare a soluzione le problematiche prima citate.

In particolare, si sofferma sulle lamentele connesse all'erogazione delle pensioni pubbliche, ordinarie e di guerra, che solo nell'accordo italo-australiano sono state considerate imponibili ai fini fiscali.

Rileva che per le suddette pensioni sono stati denunziati due problemi, ora all'esame dei componenti organi ministeriali. Il primo problema - analogo a quello delle pensioni INPS - riguarda l'eliminazione della ritenuta alla fonte; il secondo problema riguarda l'ottenimento di una certificazione da parte del Ministero del tesoro attestante la natura contributiva della pensione, al fine di evitare che essa venga colpita da imposte in Australia.

Ricorda che, come soluzione ottimale, viene richiesta l'esclusione delle pensioni pubbliche dall'applicazione dell'accordo fiscale, in analogia con tutti gli accordi sottoscritti dall'Italia con altri Paesi.

Conclude facendo conoscere alla Commissione alcuni dati ed alcune questioni connessi al lavoro compiuto in materia dai consolati e dalle ambasciate italiane all'estero, nonchè le varie forme di pagamento dei trattamenti pensionistici.

Il Presidente COLONI, ringraziando il sottosegretario Pavan per il suo intervento, sottolinea le difficoltà ed i ritardi relativi alla definizione dei trattamenti pensionistici in regime di convenzione internazionale.

Chiede come il Ministero del tesoro intenda procedere per l'eventuale revisione dell'accordo italo-australiano in materia naturalmente salvaguardando gli interessi dei connazionali emigrati.

Facendo riferimento all'incontro svoltosi il 23 maggio scorso presso il Ministero degli esteri, chiede che sia definitivamente risolto il problema dell'applicazione della ritenuta alla fonte per le pensioni pubbliche ordinarie. Chiede inoltre quali siano le iniziative in via di adozione per risolvere il problema del doppio cambio applicato alle pensioni australiane pagate in Italia.

Ricordando che in materia si può procedere sia adottando opportune iniziative diplomatiche si perseguendo la strada della revisione deli accordi attualmente in vigore, non può non rilevare la situazione veramente drammatica riguardo alla definizione delle pensioni di guerra, che viene trascinata per anni e anni senza che si intravveda una qualche soluzione positiva.

Il senatore ANTONIAZZI concorda pienamente con quanti lamentano la drammaticità della situazione connessa alla liquidazione delle pensioni di guerra: non si può permettere ulteriormente che alcuni cittadini - spesso in disagiate condizioni fisiche ed economiche - debbano aspettare anche decine di anni per avere quanto è a loro spettante.

Giudica inammissibile che le pensioni pubbliche - come quelle dell'INPS - siano tassate sia in Australia che in Italia: anche se il pensionato può chiedere successivamente il rimborso (che perviene normalmente dopo circa cinque anni), devono essere adottate le necessarie iniziative perchè tale procedura continui a non essere applicata in futuro.

Ricordato che la tassazione praticata in Australia è sul lordo e non sul netto della pensione, precisa che vi è differenza fra gli importi pagati dai due Paesi: ai 150 miliardi pagati dall'Italia sul territorio australiano fanno riscontro i 35 miliardi erogati dall'Australia sul territorio nazionale.

Conclude invitando il Ministero del tesoro a concordare con le richieste di coloro che fruiscono delle pensioni pubbliche ordinarie, secondo cui tali pensioni hanno natura contributiva.

Il senatore ANGELONI consente con le osservazioni ed i rilievi espressi dai commissari intervenuti e chiede che siano adottate tutte le iniziative necessarie a snellire le procedure per la liquidazione e l'erogazione delle pensioni pubbliche, ordinarie e di guerra.

Deve riconoscere che le lamentele manifestate dai pensionati nel corso della visita effettuata dalla Commissione in Australia nel maggio scorso sono in gran parte giustificate ed è necessario che l'Italia, per riconquistare credibilità di fronte ai connazionali emigrati, avvii la revisione degli accordi attualmente in vigore.

La Commissione avrà la possibilità di dibattere la questione il 2 luglio prossimo con il rappresentante del Ministero degli affari esteri: è noto che l'Australia non ha mostrato disponibilità a negoziare gli accordi stessi, ma un'intesa tra tutti i Ministeri interessati potrà contribuire alla positiva soluzione della complessa materia.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro, PAVAN, risponde ai quesiti sollevati dai commissari, sottolineando in particolare che in materia di revisione degli accordi attualmente in vigore l'intesa tra i Ministeri interessati è certo auspicabile e che di tale richiesta interesserà immediatamente il ministro Carli.

Quanto alle pensioni di guerra, ritiene che per definire gran parte delle pratiche pendenti sia possibile utilizzare il sistema forfettario di liquidazione.

Assicura infine la Commissione che rappresenterà al ministro del tesoro le considerazioni espresse circa il problema dell'applicazione della ritenuta alla fonte per le pensioni pubbliche ordinarie e di quello relativo alla natura contributiva della pensione, per evitare che venga colpita da imposte in Australia; circa la revisione degli accordi, fa presente che l'Italia dovrà tenere conto delle esigenze della controparte australiana.

Il Presidente COLONI invita il Ministero del tesoro a trasmettere urgentemente al Ministero degli afafri esteri le proprie valutazioni in merito alle problematiche da ultimo citate dal sottosegretario Pavan, in modo che la Commissione possa esaminarle compiutamente nell'audizione della prossima settimana.

Ringrazia il sottosegretario e lo congeda, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi martedì prossimo, 2 luglio 1991, alle ore 15, per ascoltare i rappresentanti dei patronati ed il cui rappresentante del Ministero degli affari esteri in ordine all'attuazione degli accordi italo-australiani in materia previdenziale e fiscale.

La seduta termina alle ore 16,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 GIUGNO 1991

213ª Seduta

Presidenza del Presidente
MURMURA

La seduta inizia alle ore 15.

Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (2851), approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Dopo l'illustrazione del presidente MURMURA, la Sottocommissione, all'unanimità, delibera di esprimere parere favorevole per quanto di competenza.

Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose (2850), approvato dalla Camera dei deputati

Senatrici Zuffa ed altre: Progetti per la crescita, la maturazione individuale e socializzazione della persona in età minore (2826).
(Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

Dopo l'esposizione del presidente MURMURA, la Sottocommissione, all'unanimità, delibera di esprimere parere favorevole per quanto di competenza.

La seduta termina alle ore 15,15.

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 GIUGNO 1991

236ª Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

La seduta inizia alle ore 15,15.

Macis ed altri; Acone ed altri e d'iniziativa governativa:Istituzione del giudice di pace (1286-1594-1605-C), approvato dal Senato in un testo unificato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Seguito dell'esame e rimessione alla Commissione plenaria)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 maggio scorso.

Riferisce il senatore AZZARÀ facendo presente che, sulla base delle osservazioni del Tesoro, occorre rivedere la quantificazione degli oneri del provvedimento, in particolare in materia di personale e circa le maggiori spese che verrebbero addossate ai comuni per i locali da mettere a disposizione del giudice di pace. Fa poi presente che l'onere a regime risulta superiore rispetto a quello del terzo anno, provocando, in base alle recenti determinazioni parlamentari, un'elusione dell'obbligo di copertura.

Quanto alle singole norme, il Tesoro fa sapere che le modifiche apportate ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 prevedono una rideterminazione dell'organico del personale di cancelleria, che occorre quantificare, indicando anche un piano graduale delle eventuali assunzioni. Il comma 4 dell'articolo 12 andrebbe stralciato, poichè risulta in contrasto con i principi costituzionali degli articoli 5, 97, 128 e 81. In contrasto col citato articolo 81 della Costituzione è altresì l'articolo 48 del provvedimento, che risulta generico e di difficile comprensione, poichè manca qualsiasi elemento di quantificazione degli oneri e si riferisce esclusivamente all'articolo 12, senza che nell'articolato sia dato rinvenire disposizioni che prevedano trasferimenti erariali a favore dei comuni a fronte degli oneri derivanti dall'obbligo sancito dal comma 4 dell'articolo 12 medesimo.

Non può poi condividersi il comma 6 dell'articolo 12, laddove prevede un sistema di inquadramento automatico del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 1° ottobre 1990,

inquadramento che avviene sulla base delle mansioni esercitate e prescinde dal possesso del titolo di studio, in contrasto con la disciplina vigente in materia.

Circa l'articolo 14 si ritiene che il contributo erariale previsto dal comma 1 non si configuri quale idoneo mezzo di copertura degli oneri che i comuni dovranno sostenere per apprestare i locali. A copertura di tale norma si utilizza una fonte preordinata a spese riferite a una preesistente autorizzazione legislativa, in contrasto quindi con la legge di contabilità.

L'articolo 40, comma 2, infine, necessita una specificazione, poichè solo la regione Trentino-Alto Adige dispone di competenza legislativa in materia.

Integrando la scheda tecnica e le osservazioni del Tesoro, il quadro complessivo che risulta fa emergere una contrarietà sull'articolo 48 di copertura, sia per gli oneri del primo triennio – sottoquantificati – sia per l'onere a regime, inferiore di 37 miliardi rispetto a quello effettivo. Eguale contrarietà riguarda i commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 12, perchè trattasi di norme non quantificate o sottovalutate circa la loro portata finanziaria. *Idem* per gli articoli 14 e 40, comma 3.

Il presidente ANDREATTA fa presente che il provvedimento comporta aumenti di organico per un totale di circa 9.000 persone e che il testo approvato dalla Camera non pone limiti agli aumenti del numero dei messi di conciliazione da confermare in servizio. Ricorda poi che il Tesoro si è dichiarato contrario all'articolo 12, nella nuova formulazione.

Il senatore SPOSETTI ritiene che il Tesoro debba fornire conti accurati, mentre l'entrata in funzione del giudice di pace costituirebbe un indubbio risparmio per l'Amministrazione della giustizia. Si dichiara quindi contrario a rallentare l'*iter* del provvedimento.

Il relatore AZZARÀ fa presente che l'onere derivante dalla norma dovrebbe essere più elevato di quello previsto dal testo approvato dal Senato.

Ad avviso del senatore BOLLINI sta avvenendo un episodio di ostruzionismo della maggioranza teso ad ostacolare l'approvazione di un provvedimento atteso da un decennio. È in ogni caso inopportuno che esso sia nuovamente rinviato alla Camera dei deputati.

Per il presidente ANDREATTA opportuna copertura per il provvedimento potrebbe essere rinvenuta nel fondo globale di competenza del Ministero di grazia e giustizia, che presenta residue disponibilità

Il senatore AZZARÀ propone l'espressione di un parere contrario sull'articolo 12, nel testo modificato dalla Camera.

Il senatore SPOSETTI avanza formale richiesta di rimessione del disegno di legge alla Commissione plenaria, anche per udire l'avviso del Ministro di grazia e giustizia sull'argomento.

Il presidente ANDREATTA prende atto di tale richiesta e comunica che l'esame del provvedimento proseguirà in sede plenaria nella seduta di domani mattina.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1991, n. 156, recante interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acquee destinate al consumo umano, nonchè differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione (2822)

(Parere all'Assemblea. Parere favorevole)

Su proposta del senatore AZZARÀ, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole sugli emendamenti pervenuti, facendo presente, in particolare, che gli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.5 varrebbero, se accolti, a superare i motivi di contrarietà, precedentemente espressi sul testo del provvedimento.

La seduta termina alle ore 15,50.

ERRATA CORRIGE

Nel 707° Resoconto delle Giunte e Commissioni parlamentari di giovedì 20 giugno 1991, alla pagina 23, relativamente alla seduta della 5ª Commissione (Bilancio) sostituire il quinto capoverso con il seguente: «Preannuncia pertanto, a nome dei senatori del Gruppo comunista-PDS, l'espressione di un parere favorevole, nei termini sopra evidenziati».

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 26 giugno 1991, ore 14,30

Autorizzazioni a procedere

Esame del seguente atto:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Innamorato (*Doc.* IV, n. 98).

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 26 giugno 1991, ore 9,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti mobiliari nonchè altre disposizioni concernenti l'amministrazione finanziaria (2886) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate

da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991 (2887) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (2888) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Riordinamento del Ministero degli affari esteri (2025).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINUCCI MARIANI. – Modificazioni alla legge 5 marzo 1977, n. 54, recante disposizioni in materia di giorni festivi; ripristino della festività del 2 giugno (203).
- GUALTIERI ed altri. – Modifica alla legge 5 marzo 1977, n. 54, per il ripristino della festività nazionale del 2 giugno (2310).
- BOLDRINI ed altri. – Modifiche della legge 5 marzo 1977, n. 54, e ripristino della festività nazionale del 2 giugno (2360).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati MARTINAZZOLI ed altri. – Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonchè sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- AZZARÀ ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67 e 7 agosto 1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore della editoria (2624).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Deputati LABRIOLA ed altri. – Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione (2829) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOATO ed altri. – Modifica del secondo comma dell'articolo 9 e del primo comma dell'articolo 2 della Costituzione (2122).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LOMBARDI ed altri. – Tutela dell'ambiente – Modificazione degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione (2363).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOATO ed altri. – Modifica dell'articolo 24 della Costituzione (2753).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TOSSI BRUTTI ed altri. – Tutela del diritto fondamentale alla salute e dell'interesse collettivo all'ambiente. Modificazione degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione (2845).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MURMURA. – Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538).

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 26 giugno 1991, ore 9

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Istituzione del giudice di pace (1286-1594-1605-B) *(Testo risultante dall'unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Macis ed altri; Acone ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- DE VITO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante «Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno» (2576).

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 26 giugno 1991, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Trasformazione degli enti pubblici economici e dismissione delle partecipazioni pubbliche (2863).
- CARIGLIA ed altri. - Privatizzazione di aziende pubbliche e riordino delle partecipazioni statali (885).
- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340-*bis*) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 luglio 1990, degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge n. 1340*).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320).
- FORTE ed altri. - Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOSSI BRUTTI ed altri. - Autorizzazione alla vendita di due immobili siti nei comuni di Perugia e di Umbertide da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (2613).
- BEORCHIA. - Modificazione dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, concernente il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di alcuni beni già appartenenti al demanio idrico (2695).
- BEORCHIA ed altri. - Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni per la costituzione dei fondi di dotazione (1826).

III. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti mobiliari, nonchè altre disposizioni concernenti l'amministrazione finanziaria (2886).

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (2888).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di idoneità al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza (2807) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati SERRENTINO ed altri. – Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia (2614) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Misura degli interessi da corrispondersi da parte degli istituti ed aziende di credito sulle giacenze dei fondi anticipati dallo Stato o dagli enti pubblici per interventi nei diversi settori economici (2690).

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 26 giugno 1991, ore 9

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore (1576).
- VESENTINI ed altri. – Provvedimenti per il diritto allo studio universitario (2113).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico (2843).
- Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (2851) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2103) (*Testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge dei deputati Serafini Anna Maria ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- NOCCHI ed altri. - Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'Università per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2461).

IV. Discussione dei disegni di legge:

- Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi (2396).
- Deputati MASINI ed altri. - Modifica dell'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l'insegnamento nelle scuole materne (1916) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- RIZ e RUBNER. - Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani (33).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
- MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
- GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).
- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812).
- MEZZAPESA. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343).

e delle connesse petizioni n. 10 e n. 269.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MARGHERITI ed altri. - Modifiche ed integrazioni all'articolo 3-*bis* della legge 13 giugno 1966, n. 543, istitutiva della Facoltà di scienze economiche e bancarie presso l'Università di Siena (2653).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 26 giugno 1991, ore 9

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo in attuazione della delega di cui all'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di aggiudicazione di appalti di lavori pubblici.

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledì 26 giugno 1991, ore 9 e 15

In sede deliberante

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- FONTANA Elio. - Incentivi per l'industria, l'artigianato e il terziario (42).
- SCEVAROLLI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manifatturiere (111).
- CITARISTI ed altri. - Agevolazioni alle piccole e medie imprese (279).
- BENASSI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato (699).
- BENASSI ed altri. - Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva (700).
- BOZZELLO VEROLE ed altri. - Modifiche del regime del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (1390).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi (2684) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 26 giugno 1991, ore 9

In sede deliberante

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- ZUFFA ed altri. – Progetti per la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore (2826).
- Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose (2850) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati VOLPONI ed altri. – Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (2559) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di regolamento per l'attuazione delle direttive CEE nn. 83/90, 85/323, 85/325, 86/587 e 88/288, relative a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche

---

COMMISSIONE DI INCHIESTA sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del Lavoro e sue connessioni

Mercoledì 26 giugno 1991, ore 9

Acquisizione testimonianze:

- Ragionier Costantini, dottor Ruocco, dottor Marino, ragionier Mignacca, dottor Pluchinotta.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 26 giugno 1991, ore 15

I. Parere ai sensi dell'articolo 118-*bis* del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato su:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1992-1994 (*Doc.* LXXXIV, n. 4).

II. Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge:

- Atto Camera n. 5638 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991».

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle Partecipazioni statali

Mercoledì 26 giugno 1991, ore 10

- Audizione del presidente dell'IRI in ordine all'esame del programma pluriennale di intervento dell'ente.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30